

del **27 MAR 2018** composto da**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ORIENTAMENTO (AI SENSI DELL'ART.18 L.196/97 E DELL'ART.1 DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE N.142/98 E DELLA LEGGE 148 DEL 14/09/2011) PER STUDENTI E LAUREATI DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA' PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA**

tra:

L'Università degli Studi di L'Aquila, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dalla **Direttrice del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila Prof.ssa Maria Grazia Cifone** nata a Caracas (Venezuela) il 5.11.1956 domiciliata per il presente atto presso la sede legale del l'Università, autorizzata alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.1998 e delegata dal Rettore dell'Università con **D.R. n. 1610-2012, prot. n. 23633 del 05.07.2012**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (soggetto ospitante) con Partita I.V.A/codice fiscale 00988090148 rappresentato legalmente dal Direttore Amministrativo dott. Carlo Maria Iacomino in esecuzione della Delibera n. 228/2016, domiciliato per la carica presso detta Sede.

Premesso:

- che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196, dal suo regolamento di attuazione emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142 e dalla legge 148 del 14/09/2011.
- che l'Università degli Studi di L'Aquila intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art.18 L. 24 giugno 1997 n.196 e dall'art.1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett.a) della legge 24 giugno 1997 n.196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n.1859;

si conviene quanto segue:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1 Oggetto

1.1 l'Ente/l'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e dalla legge 148 del 14/09/2011, in numero non superiore a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto 142/98. In particolare non possono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti.

Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), studenti, neolaureati e neodiplomati del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di L'Aquila, a condizione che il tirocinio inizi non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento della laurea o dei diploma.

Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), per la durata massima predetta, anche coloro che frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, a condizione che il tirocinio inizi non oltre i 12 mesi successivi al termine degli studi

1.2 Ai fini dello svolgimento del tirocinio l'Ente/l'Azienda mette a disposizione del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila le proprie strutture.

L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale dell'Ente/dell'Azienda ospitante, con compiti di illustrazione e formazione.

Art. 2 Rapporti con i tirocinanti

2.1 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale. L'Ente/l'Azienda non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo (il cui nominativo risulterà dal Progetto formativo e di orientamento dei singoli stagisti) e da un responsabile aziendale indicato dall'Ente/Azienda (risultante dal predetto Progetto)

2.3 Per ciascun tirocinante da inserirsi nell'Ente/Azienda ospitante verrà predisposto tra le parti un Progetto formativo e di orientamento, come da allegato 1, contenente:

- a) le generalità del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- c) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- d) le strutture aziendali (sedi ed uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

2.4 L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli tirocini avverrà con scambio di lettera di conferma tra l'Ente/l'Azienda ospitante ed il tirocinante, con allegata copia del relativo Progetto di cui al n.2.3 che precede, sottoscritto dall'Ente/Azienda ospitante, dall'Università e dallo stagista per adesione ed accettazione.

Art.3 Svolgimento e durata del tirocinio

3.1 Come previsto dalla normativa vigente la durata massima dei tirocini potrà essere di 6 mesi nel caso di neolaureati/neodiplomati e di 12 mesi per gli studenti. Nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità la durata è estensibile a 18 mesi. La durata viene specificata nel Progetto di cui al n.2.3 che precede relativo ad ogni tirocinante.

La durata stessa potrà essere prorogata, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art.7 del decreto n. 142/98.

3.2 E' consentita, per giustificati motivi, la richiesta da parte del tirocinante di una interruzione temporanea dello stage, comunque non superiore a n°. 2 settimane consecutive, previa comunicazione al Soggetto Promotore e Ospitante, ferma restando la durata complessiva del tirocinio come prevista nel progetto formativo individuale.

3.3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca dell'azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 "Obblighi del lavoratore".
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze in merito ad attività di ricerca dell'Ente/Azienda ospitante (ed ai relativi contenuti e risultati), acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- inviare alla Segreteria Amministrativa Didattica del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente o al Settore Orientamento Tutorato e Placement dell'Università degli Studi di L'Aquila, mensilmente ed entro il giorno 8 del mese successivo a quello cui si riferiscono, le presenze effettive in tirocinio presso l'Ente/Azienda, rilevate dalla scheda che sarà consegnata all'atto della compilazione del Progetto.

3.4 Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Ente/Azienda, questa potrà, previa informazione al tutore incaricato dall'Università degli Studi di L'Aquila, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

3.5 E' consentito ai tirocinanti accedere alla mensa aziendale alle condizioni stabilite (art.10 DPR 633/72).

3.6 L'Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. 81 del 9 Aprile 2008

Informazione dei lavoratori

Preso atto che ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. A) del D. Lgs. N. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni

dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. N. 81/2008 a carico del soggetto ospitante.

b) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. N. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

I. - formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore,

II. - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante.

c) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. N. 81/2008 a carico del soggetto ospitante;

Art.4 Coperture assicurative

4.1 L'Università degli Studi di L'Aquila si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. L'assicurazione dovrà coprire anche le attività svolte nell'ambito del tirocinio fuori sede ai sensi del punto 2.5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti.

4.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente/Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e di orientamento e facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli Studi di L'Aquila) ed all'Università stessa.

Art. 5 Comunicazioni

Il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di L'Aquila si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento. L'Ente/L'Azienda per delega che l'Università degli Studi dell'Aquila le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto Formativo e di Orientamento, ai sensi della norma vigente.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare obbligatoriamente la comunicazione dell'avvio dello stage/tirocinio al centro per l'impiego competente entro le ore 24 del giorno antecedente, solo ed esclusivamente per i neo-laureati.

Art. 6 Risoluzione delle controversie

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di Sondrio.

Art. 7 Trattamento dati

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

Art. 8 Richiami

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 Decorrenza della presente Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data in calce, ha durata di mesi 24.

Art.10 Referenti per la Convenzione

Referenti per la presente Convenzione e per i rapporti fra gli Enti Contraenti nell'ambito della Convenzione stessa sono:

per il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi L'Aquila

Prof.ssa Maria Grazia Cifone

Art. 11 Registrazione e spese

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86.

L'Aquila, _____

Sondrio, _____

La Direttrice del Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente
(Prof.ssa Maria Grazia Cifone)

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO
Il Direttore Amministrativo
Dott. Carlo Maria Iacomino